



coiffureSUISSE

Verband Schweizer Coiffeurgeschäfte
Association suisse de la coiffure
Imprenditori parrucchieri svizzeri

Statuti

Indice

	Pagina
I. Nome, sede e scopi dell'associazione	3
II. Membri	4
III. Contributi	8
IV. Diritti e doveri	9
V. Organi dell'associazione	11
VI. Istituzioni dell'associazione	18
VII. Finanze	20
VIII. Rappresentanza dell'associazione verso l'esterno	20
IX. Scioglimento dell'associazione	21
X. Regolamento sulla protezione dei dati	21
XI. Entrata in vigore	22
Organigramma coiffure SUISSE	23

coiffureSUISSE

Moserstrasse 52, Casella postale 641
3000 Berna 22
Telefono +41 (0)31 332 79 42
Fax +41 (0)31 331 45 00
mail@coiffuresuisse.ch
www.coiffuresuisse.ch

Valido dal 1.1.2011

Statuti

coiffureSUISSE

I. Nome, sede e scopi dell'associazione

Art. 1 Nome, sede

Sotto la denominazione **coiffureSUISSE**, Association suisse de la coiffure é stata fondata un'associazione ai sensi dell'art. 60e segg. del codice civile federale (CCS), che ha il suo domicilio giuridico presso la sede centrale permanente a Berna ed è iscritta nel registro di commercio.

Art. 2 Scopi

coiffureSUISSE

1. insieme alle proprie sezioni si propone, in Svizzera, di salvaguardare e rappresentare gli interessi e aspirazioni professionali del mestiere di parrucchiere in genere e dei membri dell'associazione in particolare, oltre che di gestire in comune i propri compiti;
2. aderisce ad associazioni economiche di punta e ad altre organizzazioni qualora queste giovassero allo scopo dell'associazione.

Compiti

coiffureSUISSE

1. stabilisce in Svizzera i principi politici della politica professionale;
2. si prende cura della formazione appropriata per tutti i livelli e dirige l'esame professionale e l'esame professionale superiore nel mestiere del parrucchiere;
3. provvede alla pubblicità collettiva e gestisce pubbliche relazioni interne e esterne;
4. fornisce informazioni, mediante la propria rivista professionale (organo ufficiale dell'associazione), su questioni professionali e aziendali;
5. appoggia le sezioni nelle loro attività;
6. favorisce e tutela gli interessi personali, politici ed economici dei membri e del loro rappresentante in confronto ai dipendenti e alle loro organizzazioni;
7. consiglia e informa i membri su questioni specialistiche, commerciali, aziendali ed economiche;
8. crea e sovrintende enti sociali a vantaggio dei propri membri, dei loro collaboratori e delle istituzioni economiche aziendali;
9. distribuisce e affida singolarmente i compiti vigenti e le ulteriori mansioni agli organi dell'associazione;
10. opera un fondo di formazione professionale a sostegno finanziario della formazione di base nel ramo parrucchiere.

II. Membri

a) Inizio e permanenza

Art. 3 Membri

A **coiffuresUISSE** possono associarsi

- a) le sezioni
- b) i membri attivi
- c) i membri singoli
- d) i membri passivi
- e) i membri onorari
- f) i quadri
- g) i membri partner

Art. 4 Sezioni

Le sezioni costituiscono le organizzazioni locali e regionali dei titolari di negozi di parrucchieri in Svizzera. La Federazione svizzera dei maestri delle scuole professionali di parrucchieri (FMPP) rappresenta una sezione con disposizioni speciali in conformità all'art. 15^{bis}.

Art. 5 Membri attivi

1. Sono i titolari di negozi e le società di persone (società semplice, collettiva o in accomandita), che fanno parte di una sezione. Ciò vale per i membri attivi dell'FMPP (Federazione svizzera dei maestri delle scuole professionali di parrucchieri).
2. Le società anonime (S.a.g.l. o SA) acquisiscono una sola appartenenza quale membro. I loro soci e gli azionisti possono acquisire un'appartenenza supplementare, se sono contemporaneamente dirigenti di un'azienda.

Art. 6 Membri singoli

L'appartenenza come membro singolo presso **coiffuresUISSE** può, in via eccezionale, venire riconosciuta dal comitato centrale in concordanza con la relativa sezione regionale. Nel caso che la sezione dovesse negare il suo consenso, questo dovrà essere motivato per iscritto. Il membro singolo s'impegna ad osservare i decreti della sezione regionale più vicina rispetto ai regolamenti sulle relazioni professionali in generale.

Art. 7 Membri passivi

1. Membri attivi, i quali non svolgano più un'attività lavorativa, possono - a richiesta della propria sezione - venir nominati dal comitato centrale come membri passivi.

2. La nomina ha luogo il 1° gennaio, risp. 1° luglio successivi alla decisione.
3. membri passivi versano una quota personale annua. Non sono più vincolati dall'art. 25, cfr. 4.

Art. 8 Membri onorari

1. Su proposta del comitato centrale, l'assemblea dei delegati può nominare quali membri onorari le persone che abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito di **coiffuresUISSE** e del mestiere del parrucchiere in Svizzera.
2. Essi sono esenti dalla quota sociale di base rispetto a **coiffuresUISSE** e sono in possesso degli stessi diritti dei membri attivi.
3. L'assemblea dei delegati può conferire il titolo di presidente onorario al presidente centrale dimissionario di **coiffuresUISSE**, quale riconoscimento dei suoi particolari meriti verso l'associazione e il mestiere.

Art. 9 I quadri

1. Dispongono del certificato svizzero di capacità di parrucchiera / parrucchiere, oppure un documento estero equivalente.
2. Sono dirigenti oppure direttori della succursale di un membro attivo.
3. Solo un membro attivo ha la facoltà di proporre un dirigente o un direttore. Allorchè il quadro cambi posto di lavoro, questi perde il suo stato di socio.
4. La durata di appartenenza all'associazione è di almeno 2 anni civili interi, con riserva per la perdita anticipata dello stato di socio tramite cambio d'impiego.

Art. 10 Membri partner

1. Sono le persone, le ditte e le organizzazioni che si sentono legate alla professione e al ramo del parrucchiere o che desiderino sostenere. Le rispettive associazioni cantonali, o le relative sezioni, saranno consultate prima dell'ammissione. Ogni loro rifiuto al consenso dovrà essere motivato per iscritto.
2. La durata di appartenenza all'associazione è di almeno 2 anni civili interi.

Art. 11 Ammissione sezioni

Tramite richiesta scritta, il comitato centrale delibera sull'ammissione provvisoria di una sezione presso **coiffuresUISSE**. La successiva assemblea dei delegati decide per l'ammissione definitiva.

Ammissione membri

Il segretariato iscrive provvisoriamente i nuovi candidati. Nell'istante in cui la sezione ne approva l'adesione, essi vengono definitivamente ammessi come membri attivi.

Durata di appartenenza

La durata di appartenenza all'associazione è di almeno 2 anni civili interi (con riserva per la perdita anticipata dello stato di socio dei membri quadri dovuta a cambiamento d'impiego).

b) Uscita quale membro

Art. 12 Dimissioni

La qualità di membro termina

1. con le dimissioni, l'esclusione o il decesso della persona.
2. l'uscita dall'associazione **coiffuresUISSE** può aver luogo soltanto mediante notifica scritta al comitato centrale e osservando un termine di disdetta di 6 mesi alla fine di un anno civile, conformemente all'art. 11.
3. Gli obblighi finanziari statutari rimangono in vigore oltre alla data d'uscita dall'associazione.

Art. 13 Esclusione sezioni

Su richiesta del comitato centrale, l'assemblea dei delegati ha la facoltà di escludere sezioni, allorchè queste

- a) si rifiutino di ottemperare alle disposizioni degli statuti o alle decisioni regolamentari degli organi dell'associazione;
- b) con il loro contegno violino flagrantemente gli interessi di **coiffuresUISSE** o della professione, oppure tollerino azioni da parte dei loro membri contrarie agli interessi dell'associazione, senza prendere nei loro confronti i provvedimenti che s'impongono.

Esclusione membri

Il comitato centrale ha la facoltà – conformemente all'art. 3 – di escludere dall'Associazione quei membri che

- a) tramite un contegno personale o professionale danneggino in modo grave l'immagine di **coiffuresUISSE** o del mestiere in sè;
- b) non adempino ai propri doveri finanziari nei riguardi di **coiffuresUISSE**;
- c) violino seriamente gli statuti o regolamentazioni di **coiffuresUISSE**, oppure non rispettino le decisioni, norme e disposizioni dei suoi organi;
- d) l'esclusione da **coiffuresUISSE** comporta per conseguenza l'esclusione dalla sezione. I contributi statutari dovuti rimangono in vigore oltre la data di espulsione;
- e) esclusioni pronunciate unilateralmente dalle sezioni, richiedono l'approvazione da parte del comitato centrale;
- f) i membri esclusi hanno il diritto di ricorrere all'assemblea dei delegati. Il ricorso dev'essere motivato ed inoltrato per iscritto al segretariato di **coiffuresUISSE**, entro 30 giorni dopo la notifica dell'espulsione;

- g) il ricorso motivato, risp. l'obiezione, comporta l'effetto di proroga;
- h) l'assemblea dei delegati decide in ultima istanza.

Art. 14 Perdita dei diritti sul patrimonio dell'associazione

I membri che hanno dimissionato o che sono stati esclusi, conformemente all'art. 3, non possono avanzare diritti di sorta sul Patrimonio dell'associazione.

c) Associazioni cantonali e sezione FMPP

Art. 15 Costituzione

1. Se in un cantone esistono due o più sezioni, può venir costituita un'associazione cantonale.

Compiti

2. Compito delle associazioni cantonali è di discutere con le autorità locali o cantonali degli affari locali o cantonali, concernenti il mestiere di parrucchiere. Due semicantoni possono costituire insieme un'associazione cantonale.

Collaborazione

3. Le associazioni cantonali debbono promuovere la collaborazione fra le sezioni locali loro affiliate e far sì che questa collaborazione venga garantita.

Autonomia

4. Le associazioni cantonali debbono prendere le loro disposizioni d'intesa necessarie con **coiffuresUISSE**. La loro autonomia rimane garantita verso l'esterno, per rendere possibile a **coiffuresUISSE**, se occorre, di intervenire direttamente presso le autorità locali o cantonali. In tal caso le associazioni cantonali possono essere chiamate a collaborare in seno a **coiffuresUISSE**.

Risorse finanziarie

5. Eventuali risorse finanziarie saranno fornite dalle sezioni affiliate.

Manifestazioni

6. L'associazione centrale si riserva di promulgare un regolamento speciale sulla collaborazione con le associazioni cantonali e per le manifestazioni da loro organizzate, quali concorsi a premi per acconciature, altri concorsi, dimostrazioni professionali, concorsi per apprendisti, ecc.

Art. 15^{bis} FMPP

1. In virtù degli statuti, l'FMPP è sostanzialmente equiparata all'associazione cantonale.

2. Sono valide, per analogia, soprattutto le disposizioni dell' art. 15, cpv 2, 4, 5 nonché l'art. 33, cpv 5, art. 31, 37 e 38 sulla conferenza dei presidenti.
3. **coiffuresUISSE** sostiene l'FMPP nei suoi sforzi (l'istruzione professionale nel mestiere di parrucchiere, la formazione degli insegnanti delle scuole professionali per parrucchieri, promozione delle conoscenze professionali).
4. Viceversa i membri dell'FMPP sostengono gli obiettivi statutari di **coiffuresUISSE**.
5. L'obbligo contributivo sussiste come per le sezioni conformemente alla cifra III.
6. La cifra IV, diritti e doveri dei membri, vale solo nella misura in cui essa è applicabile anche per le associazioni cantonali.

III. Contributi

Art. 16 Quota di ammissione

Le quote di ammissione, così come ogni contributo straordinario, vengono stabilite dall'assemblea dei delegati e registrate in un regolamento separato.

Alla sezione verrà versata, oltre ai contributi summenzionati, un'ulteriore tassa sezionale da essa stessa stabilita.

Le sezioni possono incaricare il comitato centrale di riscuotere i contributi sezionali e altri direttamente dal membro. In questo caso la responsabilità, per una ev. inattuabile riscossione delle quote, ricade sulla sezione.

Art. 17 Membri con succursali

1. I membri delle sezioni e i membri attivi versano:
 - a) per il negozio principale il contributo base e sezionale annuo.
 - b) per le succursali situate nel territorio di altre sezioni il contributo per esse stabilito.
2. Le succursali versano il canone d'abbonamento per le riviste professionali se questo è stato contratto.

IV. Diritti e doveri

a) Delle sezioni

Art. 18 Premesse

1. La sezione richiedente s'impegna, tramite i suoi statuti, a far sì che sia garantito l'adempimento degli obblighi risultanti dalla sua appartenenza all'associazione, come pure a salvaguardare gli scopi dell'associazione.
2. Le domande d'ammissione devono essere accompagnate dagli statuti sezionali, da un elenco dei membri e da una lista dei membri del comitato.

Art. 19 Obbligo di approvazione degli statuti

Gli statuti delle sezioni debbono essere approvati dal comitato centrale.

Art. 20 Elenco dei membri

1. Le sezioni inviano ogni anno, entro fine febbraio al più tardi, alla sede centrale di **coiffuresuisse**, un elenco esatto dei membri, per terminare il calcolo dei contributi.

Notifica dei mutamenti

2. Esse notificano immediatamente alla sede centrale di **coiffuresuisse** tutte le ammissioni e dimissioni, cambiamenti d'indirizzo e modifiche nei loro comitati.

Art. 21 Rapporto annuo

Le sezioni stendono un rapporto sull'anno civile trascorso, all'attenzione del comitato centrale.

Art. 22 Istanze e rapporti

Per inchieste, istanze, rapporti, ecc., le sezioni sono tenute a raccogliere il materiale di cui usufruiscono e di metterlo a disposizione della segreteria centrale. Tutte le istanze e rapporti, come pure le corrispondenze con le sezioni debbono essere munite di due firme di membri del comitato autorizzati a firmare.

Art. 23 Succursali

I membri che all'infuori del loro negozio principale hanno delle succursali sul territorio di altre sezioni, sono tenuti ad acquisire per ogni succursale la qualità di membro delle sezioni nel territorio nel quale operano.

Art. 24 Appartenenza sezione

L'adesione o il passaggio in una sezione localmente non ad una competente con il domicilio aziendale del membro, può venire eccezionalmente autorizzata, a condizione che

- a) le sezioni locali competenti danno il loro consenso e
- b) il membro si impegna a rispettare le decisioni della sezione locale competente per il suo negozio, in materia di regolamentazione dei rapporti professionali in generale.

Art. 25 Obblighi statutari dei membri

Le sezioni sono tenute ad imporre ai loro membri, per statuto:

1. di accettare, almeno per un periodo amministrativo, le nomine di cui saranno fatti oggetto in qualità di membri del comitato centrale, quali delegati, revisori dei conti o quali membri di commissioni speciali di **coiffuresuisse**;
2. di osservare scrupolosamente gli statuti di **coiffuresuisse** ed i regolamenti promulgati in esecuzione degli stessi, come pure le decisioni regolarmente prese dagli organi dell'associazione;
3. di difendere sul piano generale gli interessi dell'associazione e di conseguirne gli scopi;
4. di acquistare le riviste professionali ufficiali dell'associazione.

Art. 26 Consulenza della sede centrale

Le sezioni hanno il diritto di ricorrere alla consulenza della sede centrale per lavori di particolare interesse per loro stesse o per l'associazione.

b) Dei membri

Art. 27 Norma

I diritti acquisiti attraverso la propria qualità di membro attivo, possono venir trasmessi ai dipendenti che lavorino nel negozio del membro stesso.

Gli obblighi permangono al membro attivo registrato come titolare o socio.

Art. 28 I diritti entro le sezioni

Le categorie seguenti, i membri delle quali possono essere eletti a delegati, tutelano gli interessi delle sezioni (diritto di voto, collaborazioni con il comitato ecc.):

- membri attivi
- membri passivi
- membri onorari

Eccezioni

I quadri

- L'ammissione e l'inserimento dei quadri in qualità di membri attivi aventi diritto di voto, di collaborazione col comitato e di rappresentanza delle sezioni ecc., spetta al giudizio delle stesse.
- Ai quadri aventi lo stato di dipendente non viene concessa l'adesione ad alcuna assicurazione associativa.

Art. 29 Ricorsi

1. I membri delle sezioni hanno il diritto di ricorrere, presso il comitato centrale, contro le decisioni contrarie agli statuti, entro 30 giorni dalla risoluzione o dal momento in cui essa è stata resa nota. Il ricorso dev'essere motivato e inoltrato per iscritto.
2. Il comitato centrale decide definitivamente su questi ricorsi, con riserva della via giudiziaria.

Art. 30 Responsabilità

Per gli obblighi dell'associazione risponde unicamente il patrimonio della stessa. È esclusa ogni responsabilità dei membri.

V. Organi dell'associazione

Art. 31 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei delegati
- b) la conferenza dei presidenti
- c) il comitato centrale
- d) il comitato direttivo
- e) la sede centrale
- f) l'organo di revisione

a) L'assemblea dei delegati Art. 32

Art. 32 Delegati

1. L'assemblea dei delegati è costituita dai delegati delle sezioni e delle associazioni cantonali.

Accesso

2. Sono ammessi all'assemblea dei delegati con voto consultativo tutti i membri delle sezioni e i rappresentanti delle associazioni cantonali. Il diritto di voto spetta solo ai delegati.

Rappresentanze

3. Il comitato centrale può permettere a delegazioni che non appartengano all'associazione di partecipare ad un'assemblea dei delegati. Essa stabilisce, in tal caso, le condizioni necessarie a tale scopo.

Designazione

4. Sono a disposizione 300 voti dei delegati. Essi vengono assegnati come segue:
 - Ogni sezione, ogni associazione cantonale come pure la Federazione svizzera dei maestri delle scuole professionali per parrucchieri ha diritto all'assegnazione di 1 (uno) voto di base.
 - I voti restanti verranno assegnati suddividendoli per il numero dei membri **coiffuresuisse** (situazione anno precedente). Le sezioni riceveranno poi il numero di voti dei delegati corrispondenti al numero dei loro membri.
 - Se da questo modo di procedere nel rilievo dei voti dei delegati risulta un numero inferiore a 300 causa arrotondamento, i voti dei delegati riguardanti la differenza sotto i 300 non verranno assegnati.
 - Con l'invito all'assemblea dei delegati verrà comunicata alle sezioni la situazione globale inerente i voti e l'assegnazione dei delegati. Questa comunicazione varrà quale registro vincolante per i voti dei delegati.
 - Ogni sezione nomina i propri delegati; lo stesso vale per le Associazioni cantonali e per la Federazione svizzera dei maestri delle scuole professionali per parrucchieri.

Art. 33 **Assemblea ordinaria**

1. L'assemblea ordinaria dei delegati ha luogo ogni anno, al più tardi nel mese di giugno.

Assemblee straordinarie

2. Le assemblee straordinarie vengono tenute ogni qualvolta il comitato centrale lo ritenga necessario, o l'organo di revisione o un quinto delle sezioni ne facciano richiesta motivata e scritta.

Convocazione

3. La convocazione dell'assemblea dei delegati viene fatta dal comitato centrale mediante pubblicazione nell'organo dell'associazione e rendendo note le questioni all'ordine del giorno. Eccezzuati casi urgenti la convocazione avrà luogo almeno un mese prima della data dell'assemblea.

Ordine del giorno

4. Su questioni che non figurano all'ordine del giorno pubblicato, non potranno essere prese risoluzioni vincolanti.

Proposte delle sezioni

5. Le proposte delle sezioni vanno inoltrate al comitato centrale delle sezioni debitamente motivate e munite di due firme, ogni volta entro la data fissata a tale scopo e pubblicata nell'organo professionale.

Art. 34 Presidenza

1. L'assemblea dei delegati viene presieduta dal presidente centrale in carica, in caso d'impedimento, dal vice presidente o da un altro membro del comitato centrale, eccezione di deliberazioni e decisioni da prendere in merito alla gestione del comitato centrale ed allo scarico della stessa.

Ufficio del giorno

2. L'assemblea dei delegati nomina uno speciale ufficio del giorno, composto da un presidente, un segretario e almeno 3 scrutatori.

Art. 35 Attitudine di deliberare

1. Ogni assemblea dei delegati convocata regolarmente può prendere delle decisioni valide.

Diritto di voto

2. Ogni delegato ha diritto ad un voto. I membri del comitato centrale hanno voto consultativo.

Esclusione dal diritto di voto

3. Un delegato è escluso dal diritto di voto, quando vengano trattate faccende tra lui o i suoi parenti da un lato e l'associazione dall'altro.

Art. 36 Votazioni ed elezioni

1. Per votazioni ed elezioni è determinante la maggioranza assoluta dei delegati presenti. Per le mozioni inerenti all'ordine del giorno basta la maggioranza relativa;
2. Le votazioni si fanno a voto aperto, a meno che la maggioranza non decida diversamente;
3. Le elezioni si fanno a voto segreto, se una maggioranza dei due terzi non si pronuncia per un voto aperto.

Art. 37 Competenze

Le competenze dell'assemblea dei delegati sono:

1. accettazione ed approvazione del protocollo dell'ultima assemblea dei delegati, dei rapporti annuali del comitato centrale, della segreteria centrale ed esame del conto annuale conformemente alla proposta dell'organo di revisione;
2. elezione dei membri del comitato centrale, del presidente centrale e dell'organo di revisione;
3. approvazione del budget e fissazione dei contributi annuali;
4. valutazione e approvazione d'importanti contratti nonchè di regolamenti e direttive;
5. deliberazione sulle proposte del comitato centrale, delle sezioni, associazioni cantonali e della conferenza dei presidenti;
6. decisione sui ricorsi riguardo ad ammissione o espulsione dall'associazione;
7. designazione del luogo dove si terrà la prossima assemblea dei delegati;
8. nomina di membri onorari;
9. decisione su conflitti di competenza sorti fra organi dell'associazione;
10. approvazione e modifica degli statuti, scioglimento dell'associazione e nomina delle persone incaricate delle liquidazioni conformemente all'art. 57, cpv 1;
11. deliberazione sull'appartenenza ad associazioni ed organizzazioni.

b) La conferenza dei presidenti

Art. 38 Composizione

1. La conferenza dei presidenti è l'assemblea dei presidenti sezionali e cantonali o dei loro supplenti.

Ammissione

2. Sono ammessi alla conferenza con voto consultativo altri membri delle sezioni e rappresentanze di associazioni cantonali.

Voto

3. Ogni presidente di sezione e cantonale ha un voto. I membri del comitato centrale e i revisori hanno voto consultativo. I membri del comitato centrale che sono contemporaneamente presidenti di sezione o di associazione cantonale non hanno nessun diritto di voto. Possono scegliere un sostituto.

Convocazione

4. La conferenza dei presidenti può essere convocata dal comitato centrale. Su richiesta motivata di un totale di 1/3 delle sezioni risp. associazioni cantonali, la conferenza dei presidenti può essere convocata dal comitato centrale.
5. L'invito, unitamente agli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviato almeno 3 settimane prima dell'assemblea.

Elezioni e votazioni

6. Le disposizioni concernenti elezioni e votazioni dell'assemblea dei delegati sono applicabili, per analogia, alla conferenza dei presidenti.

Art. 39 Competenze

Le competenze della conferenza dei presidenti sono:

1. lo svolgimento dei compiti che le spettano conformemente agli statuti. Può presentare le proposte ai delegati;
2. il disbrigo degli affari affidatili dall'assemblea dei delegati o dal comitato centrale; in casi urgenti ha la facoltà di deliberare al posto dell'assemblea dei delegati;
3. serve inoltre all'informazione completa e discussione su affari la cui conoscenza è importante per le sezioni e le associazioni cantonali;
4. inoltre approva il regolamento interno per le commissioni che viene elaborato dal comitato centrale;
5. funge come massimo organo decisionale della cassa degli assegni familiari.

Elezioni

6. elegge gli organi e le rappresentanze di **coiffure**SUISSE seguenti:
 - i rappresentanti di **coiffure**SUISSE nel consiglio di fondazione; del Museo dei parrucchieri di Ballenberg;
 - i rappresentanti di **coiffure**SUISSE nella commissione paritetica nazionale;
7. l'assemblea dei delegati deve essere informata sulle

c) Il comitato centrale

Art. 40 Composizione, collegio elettorale

1. Il comitato centrale è composto dal presidente centrale, da un vice presidente e di 5 o 7 membri, nominati dall'assemblea dei delegati. Se la carica di presidente centrale viene assunta da una persona non professionista, in tal caso si deve scegliere un secondo vice presidente. Ad eccezione del presidente centrale, durante il loro mandato, i membri del comitato centrale devono essere proprietari di un salone di parrucchiere o soddisfare le condizioni conformemente all'art. 5.
2. Le diverse regioni del paese, nonchè quelle urbane, semiurbane e rurali, sono da considerare adeguatamente.

Durata del mandato

3. La durata del mandato dei membri del comitato centrale è di 4 anni. La rielezione è ammessa, tuttavia un membro - ad eccezione del presidente centrale - può far parte del comitato centrale al massimo per 3 periodi amministrativi consecutivi. L'assemblea dei delegati può, su richiesta motivata del comitato centrale, prolungare la durata del mandato del vice presidente.

Art. 41 **Compiti**

I compiti del comitato centrale sono:

1. rappresentanza dell'associazione verso l'esterno ed esecuzione delle decisioni dell'assemblea dei delegati;
2. deliberazione su tutti gli affari dell'associazione che non siano espressamente affidati all'assemblea dei delegati o ad altri organi;
3. convocazione dell'assemblea dei delegati e della conferenza dei presidenti;
4. sorveglianza delle istituzioni dell'associazione e dell'attività delle sezioni;
5. approvazione degli statuti sezionali nuovi o di quelli vecchi modificati;
6. elaborazione del budget dell'associazione del conto annuale nonché dei regolamenti necessari;
7. nomina dei membri passivi;

Elezioni

8. legge le seguenti commissioni di **coiffure**SUISSE:
 - Commissione per lo sviluppo professionale et la qualità
 - Commissione per la garanzia della qualità nella formazione di base (Commissione GQ formazione di base)
 - Commissione per la garanzia della qualità nella formazione professionale superiore (Commissione GQ formazione professionale superiore)
9. legge le seguenti rappresentanze e persone:
 - i membri del comitato direttivo purchè non vi appartengano d'ufficio;
 - i rappresentanti di **coiffure**SUISSE nel comitato della commissione assicurativa della cassa pensione;
 - i rappresentanti di **coiffure**SUISSE nel comitato della cassa di compensazione parrucchieri;
 - i rappresentanti di **coiffure**SUISSE nella commissione di trattative CCL;
 - tutte le rappresentanze di **coiffure**SUISSE che non siano riservate, conformemente agli statuti o ai regolamenti, all'assemblea dei delegati, alla conferenza dei presidenti o ad altre istituzioni.

Art. 42 **Competenze**

Il comitato centrale è competente per:

1. ricorrere a persone di fiducia o convocare delle commissioni speciali in vista di trattative di particolare importanza;
2. decidere su spese non contemplate nel preventivo, nel singolo caso fino ad un importo di Fr. 30 000.-, globalmente fino ad un importo di Fr. 60 000.- per anno d'esercizio;
3. eleggere una dirigenza o un dirigente della sede centrale.

d) Il comitato direttivo

Art. 43 Composizione

1. Il comitato direttivo è composto dal presidente centrale, dal vice presidente e da un altro membro del comitato centrale.
2. Il comitato centrale può delegare altri membri per compiti particolari nel comitato centrale.

Convocazione

3. Il comitato centrale viene convocato dal presidente centrale ogni qualvolta si richieda il disbrigo degli affari dell'associazione.

Art. 44 Competenza

1. Il comitato direttivo esegue le decisioni del comitato centrale.
2. Prepara le riunioni del comitato centrale ed elabora le proposte rivoltegli.
3. E' organo di sorveglianza della sede centrale e assume il personale necessario al funzionamento dell'associazione purchè le relative assunzioni non siano di competenza di un altro organo.

e) La sede centrale

Art. 45 Compiti

1. È autorizzata ad eseguire i compiti correnti dell'associazione. Ha il compito di condurre gli affari di **coiffuresuisse** e delle sue istituzioni conformemente alle disposizioni statutarie e alle decisioni degli organi dell'associazione.
2. La sede centrale è a capo della direzione, composta dal presidente centrale e dalla dirigenza o dal direttore della sede centrale.
3. Le mansioni e le competenze della sede centrale o dei dirigenti sono regolate nell'elenco dei compiti che sono redatti dal comitato direttivo e necessitano dell'approvazione del comitato centrale.

f) L'organo di revisione

Art. 46 Composizione

1. È composta di tre membri e di una società fiduciaria che è membro della Camera fiduciaria svizzera.

Collegio elettorale e durata

I membri sono eletti dall'assemblea dei delegati per una durata di 4 anni del mandato con la possibilità di rielezione per un massimo di altri 2 mandati. La società fiduciaria viene eletta annualmente dall'assemblea dei delegati.

2. I tre revisori costituiscono la loro attività da soli. I membri verificano gli affari di **coiffuresuisse** e hanno accesso a tutti i documenti. Riguardo alla verifica dei conti s'informano presso la società fiduciaria eletta.
3. La società fiduciaria verifica ogni anno tutta la resa dei conti dell'associazione e delle istituzioni senza personalità giuridica propria.
4. L'organo di revisione redige all'attenzione dell'assemblea dei delegati, un rapporto scritto con le proposte necessarie.

VI. Istituzioni dell'associazione

Art. 47 Istituzioni dell'associazione

1. Sono istituzioni dell'associazione:
 - a) le riviste dell'associazione
 - b) le sedi di formazione e di perfezionamento
 - c) la cassa AVS, la cassa pensione
 - d) la cassa assegni familiari
 - e) l'amministrazione fiduciaria
 - f) altre istituzioni, da creare a seconda del bisogno, da parte dell'assemblea dei delegati

Regolamenti e elenco dei compiti

2. Se le mansioni e competenze delle istituzioni dell'associazione non sono circoscritte in questi statuti, sono da elaborare, secondo il fabbisogno, i regolamenti generali, contratti, statuti o elenco dei compiti.

a) Le riviste dell'associazione

Art. 48 Edizione

L'associazione pubblica riviste professionali ufficiali.

Art. 49 Pubblicazioni

I contenuti essenziali di tutte le decisioni prese all'assemblea dei delegati sono stati pubblicati sugli organi ufficiali di pubblicazione dell'associazione. Esse si prefiggono, con queste comunicazioni ufficiali e ponendo in discussione tutte le questioni che coinvolgono il ramo parrucchieri e l'associazione, di conseguirne gli scopi e di attuarne i compiti.

Art. 50 Redazione e amministrazione

1. Redazione e amministrazione sono tenute da uno o più collaboratori dell'associazione. Il redattore responsabile viene eletto dal comitato centrale.

Doveri

2. Doveri e compiti del redattore responsabile sono fissati nel contratto d'impiego e, se necessario, nell'elenco dei compiti.

Subordinazione

3. Redazione e amministrazione sottostanno alle direttive ed alla sorveglianza del comitato centrale.

b) Le sedi di formazione e perfezionamento

Art. 51 Sedi di formazione e perfezionamento

L'associazione può gestire dei centri di formazione e di perfezionamento.

c) La cassa AVS, la cassa pensione

Art. 52 Assicurazioni sociali

L'associazione gestisce una cassa AVS propria ed una cassa pensione. Inoltre offre altre assicurazioni insieme ad una società o gruppo d'assicurazioni. Essa crea in tal modo condizioni vantaggiose per i membri.

d) La cassa assegni familiari

Art. 52^{fino} La cassa assegni familiari

L'associazione mantiene una cassa di assegni familiari. Essa può gestirla da sola o insieme ad altre associazioni.

e) Gli uffici di amministrazione fiduciaria

Art. 53 Uffici di amministrazione fiduciaria

L'associazione gestisce un ufficio di amministrazione fiduciaria secondo le direttive del comitato centrale.

VII. Finanze

Art. 54 Proventi dell'associazione

1. I proventi dell'associazione si compongono:
 - a) di contributi d'adesione,
 - b) del ricavo netto delle istituzioni sociali,
 - c) di ricavi da investimenti del capitale,
 - d) di eventuali donazioni, lasciti ed altre entrate.
2. I contributi (contributi base e abbonamenti ai giornali) verranno adeguati al rincaro in periode di al massimo 3 anni.

Art. 55 Chiusura dei conti

I conti delle istituzioni dell'associazione ed i conti generali dell'associazione devono essere chiusi per il 31 dicembre di ogni anno.

VIII. Rappresentanza dell'associazione verso l'esterno

Art. 56 Firma legale

L'ordinamento delle firme giuridicamente vincolanti per l'associazione è di competenza del comitato direttivo. Il regolamento delle firme viene iscritto nel registro del commercio.

IX. Scioglimento dell'associazione

Art. 57 Quorum

1. Lo scioglimento dell'associazione avviene conformemente all'art. 37, cifra 10 con una maggioranza dei due terzi dei delegati presenti.

Eccedenza attiva

2. A liquidazione ultimata un'eccedenza attiva deve essere trasferita all'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) per amministrarla, con la clausola di poi trasmetterla ad una federazione professionale che si costituirebbe entro dodici anni con scopi affini a quelli di **coiffuresUISSE**. Se entro tale termine non si costituisce una federazione del genere, il patrimonio sarà a disposizione dell'USAM per la promozione della formazione professionale.

X. Regolamento sulla protezione dei dati

Art. 58

In base ai seguenti principi, il comitato centrale di **coiffuresUISSE** emana un regolamento sulla protezione dei dati che è parte integrante degli statuti:

1. I dati non vengono comunicati per scopi commerciali.
2. Non si possono comunicare le somme salariali delle singole aziende.
3. Con la loro adesione a **coiffuresUISSE**, i membri riconoscono che i loro dati personali – cognome, nome, nome dell'azienda, indirizzo e tipo di salone – possono essere comunicati a terzi o ad altre organizzazioni, se la sede centrale ritiene che la divulgazione sia oggettivamente nell'interesse del membro in questione o di **coiffuresUISSE**.

XI. Entrata in vigore

Art. 59 Entrata in vigore

Questi statuti entrano in vigore il 8 maggio 2001 e sostituiscono quelli dell' 8 gennaio 1994 di Delémont, risp. del 7 maggio 1995 di Zurigo. Gli statuti delle sezioni vanno adattati senza indugio a quelli presenti.

Così deciso all'assemblea ordinaria dei delegati del 6/7 maggio 2001 a Winterthur.

Art. 32 cifra 4 (modificazione) cifra 5 (stralciare)

Deciso all'assemblea ordinaria dei delegati del 4/5 maggio 2003 a Fribourg.

Art. 48, 49 e 50 e organigramma (modificazione)

Deciso all'assemblea ordinaria dei delegati del 9/10 maggio 2004 a Losanna.

Art. 41 cifra. 8 (modificazione)

Deciso all'assemblea ordinaria dei delegati del 29 aprile 2007 a Berna.

Art. 46 cifra 4 (modificazione)

Deciso all'assemblea ordinaria dei delegati del 18/19 maggio 2008 a San Gallo.

Art. 2 cifra 10 (modificazione)

Art. 39 cifra 5 (modificazione)

Art. 47 cifra 1 (modificazione)

Art. 52^{fino} (nuovo)

Art. 53 (modificazione)


Deciso all'assemblea ordinaria dei delegati del 9 maggio 2010 a FÜRIGEN.

In nome di **coiffure**SUISSE

Il presidente centrale
Kuno Giger

Il vice presidente
Claude Gremaud

Organigramma *coiffure* SUISE



coiffureSUISSE

"Risparmia sulle assicurazioni
e vai in vacanza"



Approfittate delle nostre
offerte vantaggiosissime!
Telefono 031 332 79 42

Se, in qualità di membro **coiffureSUISSE stipulerete le seguenti assicurazioni, potrete approfittare direttamente di vantaggi finanziari:**

Indipendenti:

- Assicurazione indennità malattia e infortunio
- Assicurazione responsabilità civile d'impresa
- Assicurazione Commerciale Cose

Personale:

- Assicurazione indennità malattia
- Assicurazione d'infortunio LAINF
- Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)
- Cassa di compensazione degli assegni familiari (CAF)
- Cassa pensione (CP)

coiffureSUISSE

Verband Schweizer Coiffeurgeschäfte • Association suisse de la coiffure • Imprenditori parrucchieri svizzeri
Moserstrasse 52, Casella postale 641, 3000 Berna 22, Tel. +41 31 332 79 42, Fax +41 31 331 45 00
www.coiffuresuisse.ch, mail@coiffuresuisse.ch